

Yachting commerciale la rivoluzione italiana

di **GIUSEPPE LOFFREDA***
e **SARA REVERSO****, Roma

LO SCORSO 3 novembre è stato promulgato il decreto legislativo di revisione e integrazione del d.lgs. 171/2005 recante il Codice della Nautica da Diporto (il "Codice"), dopo essere stato approvato in esame definitivo dal Consiglio dei Ministri in data 2 novembre 2017, ed è ora in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (il "Decreto").

Tale Decreto è stato emanato in attuazione dell'art. 1 della L. 7 ottobre 2015 n. 167 con cui il Parlamento ha delegato il Governo affinché adottasse (entro ventiquattro mesi dalla sua entrata in vigore) uno o più decreti legislativi di revisione ed integrazione del Codice, in attuazione della direttiva 2003/44/CE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto, a norma dell'articolo 6 della L. 8 luglio 2003, n. 172 (recante disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico, e volta a semplificare ed a razionalizzare la normativa del diporto a fini commerciali).

Il provvedimento in commento ha sostanzialmente equiparato la navigazione da diporto commerciale a quella lusoria, ribaltando l'impostazione iniziale del Codice, originariamente concepito per le sole unità ad uso privato e che solo marginalmente aveva disciplinato il loro impiego per finalità commerciali. L'art. 1 del Decreto, infatti, intervenendo in modifica dell'art. 1 del Codice, ha espressamente esteso il suo ambito di applicazione alla navigazione da diporto commerciale. Tale risultato si deve ad un lavoro protrattosi per quasi tre anni, ove il contributo delle più importanti associazioni di categoria ha avuto un peso rilevante, in ragione delle numerose proposte di integrazione e modifica dalle medesime formulate e recepite nel Decreto.

Tra le tante novità, rivestono particolare importanza: 1) la rimozione del limite di 1000 tonnellate per l'iscrizione delle navi in

noleggio nel Registro internazionale Italiano (istituito dal D.L. 457/97) e la loro qualificazione come *commercial yacht*; 2) l'introduzione di un *Passenger Yacht Code* italiano cui saranno assoggettate unità navali, denominate appunto *Passenger Yacht*, destinate a trasportare più di 12 passeggeri e fino ad un massimo di 36, esclusi i membri dell'equipaggio.

1) I *Commercial Yacht* (art. 3 del Decreto)

L'art. 52 del Decreto, modificando l'art. 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, ha eliminato il limite di 1000 tonnellate di stazza lorda previsto ai fini della iscrizione nel Registro internazionale delle navi da diporto – ricomprese nella definizione di *commercial yacht* ai sensi dell'art. 3 del Decreto – destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche, ed abilitate a trasportare a bordo fino ad un massimo di 12 passeggeri, sempre escluso l'equipaggio. La novità in commento è di assoluta importanza e rappresenta indubbiamente un importante passo verso una sempre maggiore competitività dei nostri *commercial yacht*, considerando i benefici che derivano dalla loro iscrizione nel suddetto Registro Internazionale e cioè, in estrema sintesi: riduzione della base imponibile IRPEF e IRES, esclusione dalla base imponibile IRAP, credito d'imposta per ritenute IRPEF sulle retribuzioni al personale di bordo, esonero dai contributi previdenziali e assistenziali per il personale di bordo; oltre alla possibilità di applicare la tonnage tax.

L'art. 52 ha poi anche previsto che le modalità di iscrizione nel Registro Internazionale verranno elaborate con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti.

2) I *Passenger Yacht* (art. 54 del Decreto)

L'ulteriore importante novità contenuta nel Decreto riguarda la previsione dell'introduzione nel nostro ordinamento del cosiddetto *Passenger Yacht Code*, ossia di un codice volto a regolamentare la costruzione delle unità (*Passenger Yacht*, appunto) che trasportino più di 12 ma fino ad



un massimo di 36 passeggeri, escluso ogni tipo di merce. L'istituzione del codice è prevista dall'art. 54 del Decreto, relativo alle disposizioni attuative e abrogative, che stabilisce al primo comma lettera z), che il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti – con decreto da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto – debba modificare la disciplina prevista dal regolamento di attuazione del Codice della nautica da diporto, al fine di disciplinare – secondo criteri di semplificazione dei procedimenti amministrativi – l'adozione di un *Passenger Yacht Code* che razionalizzi i requisiti e gli standard richiesti dalle convenzioni internazionali in vigore.

Il codice, già conosciuto ed esistente in altre giurisdizioni, nasce proprio dalla necessità di dover elaborare una normativa che sia adeguata alla realtà ed alle esigenze dei nuovi *Superyacht*, senz'altro diverse da quelle delle navi mercantili alle

quali si applicano le medesime disposizioni, alquanto rigorose, tra cui quelle della SOLAS. Il discrimine per l'applicabilità di tale convenzione, infatti, è rappresentato proprio dal numero di passeggeri trasportati, che deve essere superiore a dodici.

Il codice in parola, quindi, dovrà essere emanato sempre nel rispetto dei principi generali delle convenzioni internazionali, e tuttavia i requisiti da queste previsti verranno adeguati alle unità da diporto cui si applicheranno, e verranno altresì assicurate esenzioni nel caso in cui la loro applicazione sarà non ragionevole o tecnicamente non praticabile.

Le navi passeggeri che saranno costruite secondo le emanande disposizioni del *Passenger Yacht Code*, adibite a traffici commerciali, potranno anch'esse iscriversi nel Registro internazionale e godere dei relativi benefici previsti.



*AVVOCATO - SOCIO,
GIANNI ORIGONI GRIPPO
CAPPELLI PARTNERS



**AVVOCATO - COLLABORATORE,
GIANNI ORIGONI GRIPPO
CAPPELLI PARTNERS

FERFRIGOR
marine refrigeration
The marine refrigeration you need

The right temperature for everyone



Since 1930 we've been designing and manufacturing air-conditioning and refrigeration systems, custom-built for ships of any type and size.
We are always ready to attend to your needs, wherever you are.



FERFRIGOR PORTO s.r.l.
Via di Mela Gatti, 10/120 Genova Italy
Tel. +39 010 24 61 210/192
Fax +39 010 24 61 195
ferfrigor.com - info@ferfrigor.com



Spediporto e Spediservices
augurano a tutti
un buon Natale
ed un felice
2018